



DELIBERA N. 70 del 16 Settembre 2020

**IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ**  
*ex* articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**VISTA** la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

**VISTA** la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

**CONSIDERATO** il ricorso presentato dalla sig.ra [REDACTED] avverso il provvedimento emanato dal Cpl di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del 12/08/2019 di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione, fissata per il 26/07/2019;

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro  
via Fornovo 8 – 00192 – Roma  
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: [direzione.generale@anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@anpal.gov.it) - PEC: [direzione.generale@pec.anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@pec.anpal.gov.it)

\*\*\*

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall'esame della documentazione agli atti risulta che la Sig.ra [REDACTED], presentata di domanda NASpI e rilasciata la DID in data 14/12/2018, sottoscrive, in data 17/12/2018, il Patto di Servizio Personalizzato presso il CpI di [REDACTED] che le consegna in quell'occasione la scheda di presa in carico. La ricorrente si presenta regolarmente ad un primo incontro concordato per il 17/04/2019 e in quell'occasione viene fissata sulla stessa scheda una nuova convocazione per il giorno 26/07/2019.

La Sig.ra [REDACTED] si trasferisce successivamente a [REDACTED] e si reca il 24/05/2019 presso il CpI territoriale che, dopo aver verificato la situazione sul portale [REDACTED] della [REDACTED] e sul portale ANPAL, prende in carico la SAP della ricorrente acquisendo il Patto di Servizio Personalizzato. La Sig.ra [REDACTED] comunica via mail la disdetta dell'appuntamento del 26/07/2019 al CpI di [REDACTED], ciononostante le viene notificato dal CpI di [REDACTED] il provvedimento sanzionatorio.

La ricorrente ricorre al Comitato chiedendo che venga annullato il provvedimento sanzionatorio, affermando di essersi attivata e di essere stata regolarmente presa in carico dal CpI di [REDACTED] in data 24/05/2019, a seguito del suo trasferimento in quella città, comunicando peraltro la disdetta dell'appuntamento del 26/07/2019 al CpI di [REDACTED].

Il Comitato, valutata la documentazione, ritiene fondato il ricorso poiché la sig.ra ha ottemperato agli obblighi relativi alla condizionalità ex art. 21 D.lgs. 150/2015.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

**Il Segretario**  
Dott.ssa Rita De Rinaldis

**Il Presidente**  
Avv. Paola Nicastro  
(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)